

Cittadini extracomunitari: linee guida per richiedere l'attestazione dei parametri economico-finanziari

Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 394/1999, la Camera di Commercio attesta i parametri di riferimento riguardanti la disponibilità finanziaria necessaria per l'esercizio dell'attività di lavoro autonomo dei cittadini extracomunitari; inoltre, nel caso di attività cosiddette "libere" (*cioè non soggette a specifiche autorizzazioni o S.C.I.A. di competenza di altri enti*), la Camera rilascia ai cittadini extracomunitari anche la dichiarazione di nulla-osta allo svolgimento delle stesse.

L'istanza per ottenere l'attestazione dei parametri, ed eventualmente quella intesa ad ottenere la dichiarazione di nulla-osta, devono essere presentate all'ufficio del Registro delle Imprese di Frosinone. Sul modulo di domanda va apposta una marca da bollo da 16 euro; ad esso va inoltre allegato il versamento dei previsti diritti di segreteria (*5 euro, da versare o sul c/c postale n. 12900031, intestato alla CCIAA di Frosinone, o anche allo sportello*). Sono soggette ad imposta di bollo dello stesso importo anche le successive attestazioni e/o dichiarazioni rilasciate dalla Camera di Commercio.

Se il cittadino extracomunitario è già residente in Italia, all'istanza va allegata copia del permesso di soggiorno in corso di validità o visto di ingresso valido; se, invece, il cittadino extracomunitario non è ancora residente in Italia, la domanda è presentata da un procuratore (*occorre allegare l'originale o la copia autenticata della procura, tradotta in lingua italiana e riportante la legalizzazione da parte dell'Autorità Diplomatica italiana all'estero, insieme alla copia del documento d'identità in corso di validità del procuratore*).

La Camera di Commercio rilascia l'attestazione dei parametri in cui è indicato l'importo utile per l'esercizio dell'attività dichiarata, ma non verifica l'effettivo possesso delle risorse economiche.

L'attestazione può essere rilasciata solo per le attività iscrivibili al Registro delle Imprese: non è rilasciata a chi intende svolgere attività di consulenza, anche con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. L'attestazione inoltre non è rilasciata: a chi è in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro dipendente o che comunque consenta l'esercizio di una attività lavorativa; a coloro che intendono assumere la qualifica di socio prestatore d'opera di società costituite da meno di tre anni; a coloro che vogliono ricoprire la carica di semplice socio o di amministratore di società.

Il termine entro il quale deve concludersi il procedimento per il rilascio dell'attestazione è di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

Il termine per la conclusione del procedimento di rilascio della dichiarazione di nulla-osta, contenente anche l'attestazione dei parametri, è fissato in sessanta giorni.

In caso di particolari e motivate esigenze di natura istruttoria, i termini possono essere sospesi per un massimo di trenta giorni.

Per tutte le altre informazioni si indica la normativa di riferimento:

- Art. 39 del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394, così come sostituito dall'art. 36, comma 1 del D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334;**
- D.M. 11 maggio 2011, Ministero degli Affari Esteri;**
- Circolare del MICA n. 3473/C del 29 novembre 1999;**
- Circolare del MICA n. 3484 del 4 aprile 2000;**
- Circolare del MAP n. 3589/C del 20 luglio 2005.**
- Regolamento camerale (Deliberazione della Giunta della C.C.I.A.A. di Frosinone, n. 26 del 30.3.2015).**